

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE SALUTE E CONSUMATORI

Direzione G - Affari veterinari e internazionali Direttore

Bruxelles, SANCO G3 AN / ap D (2011) 862232.

Oggetto: Altezza interna dei mezzi di trasporto per animali

Caro collega.

La Commissione riceve regolarmente denunce relative al trasporto effettuato in condizioni che non forniscono abbastanza spazio sopra le teste degli animali.

Secondo il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante il trasporto (1) il mezzo di trasporto deve fornire un'altezza interna sufficiente per gli animali, appropriato alle loro dimensioni e al viaggio previsto. Il regolamento non contiene cifre precise relative all'altezza interna (2) e la Commissione ritiene che potrebbe esserlo necessario per fornire istruzioni chiare ai propri servizi su questo problema. Lo scopo di questa lettera è di chiarire quali misure gli Stati membri possono adottare in ordine per garantire che i requisiti del regolamento siano soddisfatti. Ulteriori dettagli su questo sono di cui agli allegati 1 e 2, mentre la legislazione applicabile si trova nell'allegato 3. Questa lettera potrebbe essere di interesse non solo per i tuoi servizi ma anche per le altre autorità coinvolte nell'attuazione del regolamento, come la polizia stradale. Vi chiedo quindi di farlo assicurare che la lettera e i suoi allegati siano inoltrati a tutte le autorità interessate. Il tuo contributo nel tenere informate le parti interessate su tale questione sarebbe altamente apprezzato. Sarei lieto di ricevere da voi informazioni sulle difficoltà, nonché su possibili soluzioni, nell'attuazione del regolamento in relazione alle altezze interne durante il trasporto. Per favore inviare tali informazioni direttamente alla sig.ra Agneta Norgren all'indirizzo agneta.norgren@ec.europa.eu.

Si noti che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea ha il diritto di interpretare

Diritto dell'UE con autorità vincolante finale.

Cordiali saluti.

/ Bernard Van Goethém

Indirizzato ai CVO di tutti gli Stati membri e della Norvegia

Allegati: 1. Spazio di testa adeguato durante il trasporto.

2. Adozione di misure nazionali sull'altezza interna durante il trasporto.

3. Legislazione UE applicabile.

(1) Regolamento (CE) n. 1/2005 relativo alla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, GU L 3.5.1.2005, pagg. 1.

(2) Ad eccezione dei cavalli, consultare l'allegato 3 per ulteriori dettagli sui legislatori applicabili.

1. ALLEGATO 1 - POSIZIONE APPROPRIATA DURANTE IL TRASPORTO

Quando gli animali vengono trasportati in veicoli con un'altezza interna troppo bassa, sono impediti di stare nella loro posizione naturale, ostacolati nel loro movimento naturale e possono essere in costante contatto con il soffitto. Ciò può provocare ferite e lividi agli animali e può anche ostacolare un'adeguata ventilazione sopra gli animali. Inoltre, dove non c'è abbastanza spazio tra gli animali e il soffitto, la possibilità di accedere agli animali e per consentire loro di essere ispezionati e curati possono essere ridotti.

- a) Per i cavalli, il regolamento stabilisce che dovrebbe esserci almeno 75 cm di spazio sopra il garrese (vedi allegato 3 per dettagli);
- b) per i bovini, la Commissione farebbe riferimento al "Parere scientifico relativo al Benessere degli animali durante il trasporto (3)" adottato dalla sicurezza alimentare europea Autorità (EFSA) il 2 dicembre 2010 e pubblicata il 12 gennaio 2011. Secondo a questo parere, l'altezza del soffitto durante il trasporto del bestiame "... dovrebbe essere di almeno 20 cm sopra l'altezza al garrese dell'animale più alto";
- c) per i maiali, un'altezza coperta di 90 cm sembra essere appropriata per il trasporto di maiali un peso vivo di 100 kg. Questa è una raccomandazione derivante dal rapporto sul benessere degli animali durante il trasporto, adottato dal comitato scientifico per gli animali Salute e benessere degli animali (4) nel 2002;
- d) Per le pecore, lo stesso rapporto afferma che lo spazio sopra la parte superiore della testa dovrebbe essere a almeno 15 cm per veicoli con buoni sistemi di ventilazione forzata e almeno 30 cm per veicoli senza ventilazione forzata.

(3) EFSA Journal 2011; 9 (1): 1966 [125 pagg.].

(4) Il benessere degli animali durante il trasporto (dettagli per cavalli, suini, ovini e bovini) Rapporto del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali, adottato l'11 marzo 2002.

2. ALLEGATO 2 - ADOZIONE DELLE MISURE NAZIONALI SULL'ALTEZZA INTERNA DURANTE IL TRASPORTO.

Vista la mancanza di norme precise nel regolamento per quanto riguarda le altezze interne, la Commissione ritiene che l'adozione di cifre specifiche o linee guida scritte, come è avvenuto già fatto in alcuni Stati membri, può essere utile per prevenire uno scarso benessere. I due rapporti scientifici (5) a cui si può fare riferimento in precedenza.

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento implica che non sono consentite misure più severe per il trasporto che si svolgono in più di uno Stato membro. Tuttavia, va sottolineato che questo

L'articolo non è applicabile in relazione alle altezze interne. Dal momento che il regolamento non prevede giú condizioni esatte per l'altezza di un compartimento, il requisito di uno specifico la cifra sopra l'animale non è un requisito più rigoroso ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3. Esso è semplicemente più preciso e specifico e deriva dai compiti dello Stato membro da applicare il

regolamento.

Questo principio è stato sviluppato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza pronunciata nella causa 491/06 (6). Secondo questa sentenza spetta agli Stati membri determinare l'esatto requisiti e, nel far ciò, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità.

Va tuttavia sottolineato che devono essere necessarie misure nazionali e proporzionato per conseguire l'obiettivo principale del regolamento di proteggere gli animali durante trasporto. Le misure non devono fungere da ostacoli agli scambi di animali vivi e devono consentire alle organizzazioni di mercato di operare senza intoppi. Prima di adottare misure vincolanti, Gli Stati membri dovrebbero valutare gli effetti di tali misure sul trasportatori e la loro possibilità di trasportare animali all'interno e tra membri diversi Stati. La Commissione incoraggia gli Stati membri a cooperare sulla questione per garantire a applicazione armonizzata delle regole.

(5) See footnotes 4 and 5.

(6) Case C-491/06 (Danske Svineproducenter v Justitsministeriet, par. 40. OJ C 158, 21.06.2008, p. 4-5.

3. ALLEGATO 3 - LEGISLAZIONE UE APPLICABILE

Articolo 1.3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante il trasporti e operazioni connesse (7). Il regolamento afferma che "... non deve essere un ostacolo a eventuali misure nazionali più rigorose volte a migliorare il benessere degli animali durante trasporto che si svolge interamente nel territorio di uno Stato membro o in mare trasporto in partenza dal territorio dello Stato membro ...".

Ai sensi dell'articolo 3, lettera g), del regolamento, devono essere sufficienti una superficie e un'altezza sufficienti previsti per gli animali, adeguati alle loro dimensioni e al viaggio previsto. Inoltre, il punto 1.2 del capitolo II, allegato I del regolamento stabilisce che "deve essere sufficiente spazio fornito all'interno del compartimento degli animali e a ciascuno dei suoi livelli per garantire che ci sia adeguata ventilazione sopra gli animali quando sono in posizione naturale, senza in alcun modo ostacolare il loro movimento naturale".

Secondo il capitolo III, sezione 2, punto 2.3 del regolamento, durante il trasporto:

Equidi "L'altezza interna minima del compartimento deve essere superiore di almeno 75 cm dell'altezza del garrese dell'animale più alto". A parte questo requisito, lì non sono figure specifiche nel regolamento relative all'altezza interna al di sopra degli animali.

Allegato I, capitolo II, paragrafo 1.1, lettera f), del regolamento.

(7) OJ L 3,5.1.2005, p. 1